



Corte di Appello di Ancona

I Presidenti della Prima e della Seconda Sezione Civile;

Visto l'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021 n.228;

Visti gli artt. 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 decreto-legge n.34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, nonché le disposizioni degli artt. 23 e 23 bis del decreto legge n.137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n.176 del 2020;

Sentito l'Ordine degli Avvocati di Ancona, che curerà la diffusione del presente Protocollo a tutti gli Ordini del Distretto;

**Dispongono**

1. La trattazione telematica deve considerarsi la modalità ordinaria della gestione delle udienze fino al 31/12/2022, con riferimento a tutte le tipologie di cause: contenzioso ordinario, camerale e sottoposte a qualsiasi rito.
2. Le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dalle parti sono sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole *istanze e conclusioni* da inviare entro le **ore 12,00 del giorno precedente** l'udienza.
  - 2.1. Nelle note scritte non possono essere inserite allegazioni difensive diverse dalle mere conclusioni, a pena di inutilizzabilità.
3. **Entro cinque giorni** dalla data dell'udienza le parti possono presentare, sempre in via telematica, istanza congiunta e motivata, di trattazione orale. In tal caso, l'udienza sarà trattata in presenza, ovvero rinviata a data da comunicarsi a cura della cancelleria. Entro il medesimo termine (5 giorni dalla data dell'udienza) l'istanza di trattazione orale motivata potrà essere presentata anche da una sola delle parti ed in caso di accoglimento il relativo decreto sarà comunicato, sempre via telematica, a tutte le parti della causa.
4. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, né istanza di trattazione orale, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

5. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può' disporre, ai sensi dell'art. 221 Dl 34 del 2020 che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

6. Per le sole controversie sotto indicate è concesso al ricorrente un termine di cinque giorni dalla data di udienza per replicare alla costituzione della controparte e ad entrambe le parti un termine di ulteriori cinque giorni per deduzioni.


- cause in materia di **separazione e divorzio**;
- cause soggette al **rito lavoro**;
- cause soggette al rito ex **art. 702 bis cpc, ad eccezione delle cause in materia di espropriazione**;
- procedimenti in camera di consiglio in **materia fallimentare, salve specifiche ragioni di urgenza** che impongano una riduzione dei termini per repliche e controdeduzioni come sopra indicati.

Ancona 5 gennaio 2022

I Presidenti della Prima e della Seconda Sezione Civile

Dott. Gianmichele Marcelli

Dott. Guido Federico



Assistente Giudiziario  
D.ssa Mariangela Zammarano

